

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di concessione del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione relativa – articolo 161, 6° comma, regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice rel.

nel concordato preventivo iscritto al numero 11 del ruolo generale cp dell'anno 2022, a carico di Evoluzione Logistica Srl, ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto ex art. 161 legge fallimentare dalla Evoluzione Logistica Srl (cf: 02929260350), con sede in Reggio Emilia, viale Isonzo n. 1, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore sig. Pedrielli Brenno, depositato in data 14/07/2022;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;

osservato, tuttavia, che la determina non contiene un'indicazione, nemmeno sommaria, della proposta e delle condizioni di concordato, come invece prescritto dalla richiamata norma fallimentare;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero e al Registro Imprese in data 15/07/2022;

ritenuto che debba nominarsi un commissario giudiziale con l'incarico di assumere le opportune informazioni da riportare al Tribunale, sulla scorta dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza, di riferire immediatamente al Tribunale eventuali condotte previste dall'articolo 173 poste in essere dal debitore nonché di rendere il proprio motivato parere sulla proposta di concordato;

ritenuto che conseguentemente il debitore debba depositare su un libretto bancario o conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte sino alla decisione del Tribunale sulla richiesta di apertura del concordato;

rilevato che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale *«ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»*;

p.q.m.

visto l'articolo 161 legge fallimentare, così provvede:

I. nomina quale commissario giudiziale il dott. Alberto Peroni, disponendo che provveda a formulare le proprie osservazioni

sulla proposta di concordato presentata dalla Evoluzione Logistica Srl;

II. stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato (o in alternativa effettuare un versamento su di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato), portante la somma di euro 20.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte sino alla decisione del Tribunale sulla richiesta di apertura del concordato;

III. dispone che la ricorrente integri la domanda mediante deposito di determina dell'organo amministrativo conforme all'art. 152 legge fallimentare.

Così deciso in Reggio Emilia il 19/07/2022, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli